

CAMERA DEI DEPUTATI

—•—
Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 14. Giugno 1867.
dal Ministro *Di Grazia e Giustizia*

O G G E T T O

Relatore

Sanaltoni

Approvata nella tornata del 25. Giugno 1867.

N° 101.

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 101

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Ministro Guardasigilli

(TECCHIO)

nella tornata del 14 giugno 1867

Proroga del termine per le iscrizioni dei privilegi e ipoteche ordinata dal regio decreto 30 novembre 1865.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

d. 7

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Uvolinari</i>	Uff. 6	<i>Alippi</i>
" 2	<i>Garian</i>	" 7	<i>Mussi</i>
" 3	<i>Del Re</i> <i>Wispuzza</i>	" 8	<i>Biancheri avv. ^{to} [?]</i>
" 4	<i>Lanattini</i>	" 9	<i>Corapi</i>
" 5	<i>Cicarelli</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Lu Lanattini*

Segretario *Mussi*

Relatore *Lanattini*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 24 giugno 1867

Approvata la Legge nella tornata del *24 giugno 1867*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	<i>11 ant</i>	del	<i>24 giugno</i>	nel	<i>Gabinetto 1°</i>
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritene i documenti	DATA della restituzione alla Segreteria
D. b. Guj	<p>Attestazione n. 11,638 = Proposte di termini per le iscrizioni di privilegi di Statute emanate dal N. Duca il 20/11/1869</p> <p>Si incaricò il Commisario N. Maffei a riferire sulla giunta di commissione nell'anno delle commissioni del prof. Proga</p> <p>Il N. Maffei consigliò che si trasmettesse alle Proge a tutto il 1869 per la validità delle iscrizioni che si erano fatte il 24/11/69 per provvisoriamente transitivi per l'attuazione del cap. 2 dovrebbe essere specificato di inserire in confronto di tutti questi privilegi non superati dall'attuale giurisprudenza degli Stati Napoletani imperatori un rapporto e compilazione loro, che anche per quanto abbia a significare alcuni imperatori delle Statute non più compresi nel senso attuale delle concessioni vivamente raccomandando l'adempimento di un secondo articolo del Reg. 1869</p> <p>Il termine di termini fissato col art. 24 delle Disposizioni Transitorie pubblicate con Reg. Duca il 20/11/1869 1869-1870 è prorogato a tutto il 1869</p> <p>Si ha Maffei e Maffei appoggiano la</p>		

proposte, rinvandando quest'ultimo alle Regole anche di ordine
particolari che certe usanze meno costose e regolari possono essere
alla specificazione delle Regole generali.

Ma la Commissione e forse si chiameranno di carattere civile e
in ordine alle di un lavoro per troppo lungo tempo inerte
Finito, hanno che il Ministero di cui è parte un esatto accen-
nando il Parlamento potrà maggiormente accendere un
progetto anche per i termini di cui al 1867 se non anticipare
oggi l'attuazione degli interventi in occasione di cui un è pronto

l'ordine e che potrebbe implicare la tanto aspettata ¹⁸⁶⁷ attuazione ^{del} ^{progetto}
Ma la Commissione vuole si debba un contratto in maniera che
proponga Licelli, un esatto di fatto oggi compiuto per la legge.

Il procedimento che consiglio a un lavoro equivoquo quanto è
però da troppo complicare, potrebbe eventualmente compromettere
l'attuazione del progetto.

Ma Licelli un più anziano un progetto che a me sembra
per involgere qualche rischio, un esatto ben noto che il
Parlamento non maggiormente in tempo utile emanare
un procedimento per il quale vorrebbe più in oggi assicurare
nelle espressioni intorno un abbattimento a suo carico differiti.

Quinta, appoggiate e citate la divisione e non a parte
dell'articolo unico del progetto di legge Ministeriale che viene
catturata all'unanimità — aperte le votazioni sulla
proposta Licelli quinta è respinta da voto 5 contrari e
ho passato.

Non si ripresenta

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal **Ministro Guardasigilli**

(**TECCHIO**)

nella tornata del 14 giugno 1867

Proroga del termine per le iscrizioni dei privilegi e ipoteche ordinate dal regio decreto 30 novembre 1865.

SIGNORI! — Nel dicembre dell'anno scorso il Governo presentava al Parlamento un progetto di legge, col quale il termine di un anno stabilito dall'articolo 37 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice civile, sanzionato col regio decreto del 30 novembre 1865, ed il termine fissato dalle leggi anteriori, di cui è cenno nell'articolo 41 delle stesse disposizioni, venivano prorogati a tutto il giorno 30 giugno 1867 per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche competenti alle corporazioni religiose ed agli altri enti colpiti di soppressione o di conversione del loro patrimonio dalla legge 7 luglio 1866.

Limitando l'accennata proroga alle iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche già competenti alle dette persone morali, il Governo intendeva di provvedere ad una necessità assoluta. Non per negligenza degli interessati erano rimaste inadempite, riguardo ai privilegi ed alle ipoteche anzidette, le prescrizioni degli articoli 37 e 41 delle disposizioni transitorie sul Codice civile: tale inadempimento dipendeva dal fatto dello stesso legislatore, che, chiamando il demanio dello Stato come quasi a succedere alle corporazioni ed agli altri enti morali colpiti dall'accennata legge, e concedendo tutto l'anno 1866 per operare la presa di possesso dei loro beni, aveva posto il demanio medesimo nella impossibilità di procacciarsi gli elementi indi-

spensabili per far seguire nel termine utile le occorrenti iscrizioni e rinnovazioni.

Ma questa Camera, ritenendo che il bisogno della proroga sussistesse generalmente, ha stimato opportuno di estenderla a tutti i privilegi e le ipoteche, senza distinguere tra quelli competenti agli enti colpiti dalla legge di soppressione e conversione 7 luglio 1866, e quelli competenti ad altri corpi morali od ai privati. Il Governo accettò la proposta modificazione, non solo per evitare discussioni che protraendosi a lungo avrebbero potuto frustrare i suoi intendimenti con danno della pubblica amministrazione; ma anche perchè la modificazione stessa, fondandosi sopra una necessità creata da circostanze insolite e riconosciuta da questa Camera, essenzialmente rispondeva al concetto ond'era informato il progetto del Governo medesimo.

Fu quindi approvata e pubblicata la legge del 29 dicembre 1866, numero 3431, la quale ha prorogato a tutto il 30 giugno 1867 il termine di un anno stabilito dagli articoli 37 e 41 del regio decreto del 30 novembre 1865, per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche indicate negli stessi articoli; parimente ha prorogato a tutto il detto giorno il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, qualora il detto termine fosse per scadere dopo il 31 dicembre 1866 a tutto il 30 giugno 1867, salvi però i diritti acquistati per termini precedentemente scaduti.

Era ferma convinzione nel Governo che la concessa proroga di sei mesi sarebbe stata sufficiente al demanio ed agli altri interessati per operare le iscrizioni e rinnovazioni di che si parla. Ma, a seguito delle informazioni date dalle amministrazioni dipendenti, e dei reclami presentati da varie deputazioni provinciali nell'interesse di corpi morali e dei privati, si venne a conoscere che un numero ragguardevole di iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie sono tuttavia da farsi, e risulta l'impossibilità di compierle nel corrente mese di giugno, senza che il *non fatto* possa essere imputato a negligenza di coloro che dovevano ottemperare alla legge.

Richiesto di proporre al Parlamento la concessione di una nuova proroga dei termini suddetti, io rimasi dapprima perplesso; poichè mi repugna di entrare nella pericolosa via delle successive proroghe, le quali costituiscono spesso un *precedente* per concederne altre con troppa facilità; e finirebbero per ritardare indefinitivamente, nel caso speciale, la trasformazione del passato al nuovo ordine giuridico in materia di trascrizione e di pubblicità compiuta nel sistema

ipotecario, dal quale sistema benefici effetti si attendono, e (ch'è il medesimo) ritardare indefinitivamente i benefici effetti che il credito fondiario s'attende dalle importanti riforme introdotte colla nuova legislazione.

A fronte però delle molte e non per anco valutabili eventualità che potrebbero alterare ed anche sconvolgere tutta l'economia della legge 7 luglio 1866, cagionando una grandissima diminuzione nell'attivo dell'asse ecclesiastico e così nei mezzi di sostenere le spese poste a carico dell'amministrazione del fondo per il culto, ove la detta proroga non fosse concessa; e considerando che, accordata la medesima per i privilegi e le ipoteche competenti agli enti colpiti da quella legge, la parità di trattamento vuole che la stessa proroga sia pure estesa ai privilegi e alle ipoteche competenti ad altre persone, il Governo ha per questa volta aderito ch'io vi presenti l'unito schema di legge, mercè cui i termini anzidetti son prorogati a tutto il corrente anno, col quale scade altresì il biennio stabilito dall'articolo 38 delle menzionate disposizioni transitorie per rifare a norma del nuovo Codice civile le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche che secondo le leggi anteriori furono iscritti senza determinazione di somma o senza spècifica designazione di beni.

Ho quindi fiducia che la Camera, apprezzando le ragioni di necessità e di urgenza che raccomandano l'accoglimento del progetto di legge sottoposto alle sue deliberazioni, vorrà tosto prenderlo in esame e concedergli la sua approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati al 30 giugno del corrente anno dalla legge 29 dicembre 1866, n° 3431, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1867.

Il *temine* di *San*
anni *formata* con
l' *articolata* 38 *setta*
disposizioni *temine*
testa *pubblicata* *col*
Regio *Decreto* *del* *30*
novembre *1865* *n. 2606*
è *prospetta* *a* *tutto*
il *1868* -



Benevento 27 maggio 1867 186

REGNO D'ITALIA

PREFETTURA

DELLA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DIVISIONE SEZIONE

Protocollò 96. 1867

Riscontro al foglio dei

Num.

S'indichi nella risposta la Divisione, la Sezione, la data ed il Num. della presente

Oggetto

Statuti organici del 20 giugno 1808 ed 11 gennaio 1816 emanati nel favore dell'agricoltura e come conseguenza dei principi costituzionali, introducevano una innovazione nell'indole delle locazioni delle altre possessioni dei signori ex feudali, affidando ad essi data e fatta ritenere l'imposta di censo ripartitiva, eccetto che non si riferivano agli ex baroni per concessione di predi allodiali e burgensi stipulata con apposite scritture.

Ma nel senso ripartitivo il fondo redenzivo rimane fondo di principi universali del diritto proprio il proprietario a titolo non precario, e quindi la ripartizione che annualmente si fa pagata non forma non forma dovuto in ricognizione dell'altrui dominio. Nonchè l'ex barone non aveva il modo d'ipotecare sui registri ipotecari questo privilegio, il quale era operativo ed efficace contro i terzi ancorchè non iscritto per l'antichità legislativa e sulle provincie meridionali.

Prepotentemente però deve riferirsi per virtù dell'art. 34 delle disposizioni transitorie del 30 giugno 1865, e ciò non più tardi del 30 prossimo giugno, in osservanza della legge dei

29 dicembre 1866. Ma i Decreti di S. M. I. Reale
e per disposizioni non fanno al caso di adempimento, fun-
do i Decreti dell' art. 1787 del Codice Civile, in
tanto nell' attesa di tempo, così per lo stesso mun-
do dei rendenti, ordinariamente ignoti ed incer-
ti, come per metodi invalsi nella opinione
fuit aia nel tempo dei risulti senza indicazione
delle singole quote, e dei singoli quantitativi.

Per queste suppositive appresi ed emulsionati
circostranze che richiamano la quon antigia
della Legge a tutela di un diritto legittimo e di
buona fede, il Legislatore, non solo accordava
contro gli effetti della prescrizione trentenaria
la citazione per detto col Decreto del 12 novem-
bre 1836, ma la distendeva non per un triennio
perinzione quanto anche per un triennio
il magistrato non si avesse interrogato, giusta
l'atto sovrano del 10 dicembre 1864, p. l. conforme
parere del Consiglio di Stato -

Di altronde, queste disposizioni se apparso
sono oggi, non solo agli aventi causa dagli ex
Baroni a titolo oneroso, ma a moltissimi Baro-
ni morati, ed anche al Demanio dello Stato,
così che non provvedendoli a tempo, si temereb-
be sopra mole di gravi e giuste interessi, con
pria rottura per molteplici e non ripette clas-
se sociali che vi furono lo sviluppo loro patri-
monio -

Copi lo salute di convenienza privata e
di pubblica economia, richiederebbero di vi-

venisse con apposito decreto di legge in Parlamento sopra questa parte del marcollo ed ultimo sistema per la ipotesione dei privilegi. Ma l'ho S. Altieri ben George, che se armonizzerebbe ogni cosa le ragioni di assoluta giustizia, e di equità -

Un effetto delle memorate prestazioni, come si ferma del dominio degli ex feudatari a norma dell'art. 14 delle istruzioni del 10 marzo 1810, consisterebbe in un privilegio intrinseco sulle latifonde redditizie, il quale sta da se indipendentemente da ogni pubblicità d'ipotesione; e se è consentito di istituire proceduta in legislazione per lo indirizzo astratto e teorico della scienza la relazione libera delle proprietà, soprattutto nei rapporti coi terzi possessori a titolo di vendita consensuale dal redente non sembra che possa o convenga pretendere in concreto le conseguenze fino ad appoggiare il proprietario di tali prestazioni ad una cautela, sorta di difficoltà, e dipendibilissima per eseguirle nei registri ipotecari, quando il tempo, nel cui interesse si troverebbe propriamente introdotto dal legislatore, avrebbe tante altre vie per garantirsi nell'acquisto; ed in ultima analisi il palladio della proprietà decennale è contenute nell'art. 2134 del Codice Civile -


Del resto se ultimamente si presidi nelle parti superiori, urge sempre prorogare almeno a tutto dicembre 1868 il termine per ipotesione

nei reggimenti suddetti il capo ripartato, ed ogni
altro diritto privilegiato sopra i demani ex
fondali per precipuo essenziale, dopo di confer-
sare illegale l'efficacia giuridica sia contro
del debitore cedente, e sia contro il terzo
possessore o creditore appropriante -

Per ora la *Sancta Romana* il suo parer
egli altri suoi lumi solo aggiungo che la giu-
stione non occorre per redditi e prestazioni de-
vute sui demani civici almeno io così ri-
tengo per gli argomenti che a lei prospetta-
va colla categorica nota dei *Est. andante*
W. 64, che in ogni altra parte pienamen-
te le confermo - Firmato - Il Prefetto - *Uler*

Per ordine conforme
Il Segretario Capo della Prefettura
Brignone,

Visto
Il Prefetto
[Signature]





REGNO D'ITALIA

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

DIVISIONE SEZIONE

Protocollo 96.

Riscontro al foglio dei

Num.

S'indichi nella risposta la Divisione, la Sezione, la data ed il Num. della presente

Oggetto

Copia

Sp. C. C. P. della Provincia di Benevento

Finesse 10 giugno 1867 - Ministero di finanze e giustizia - 1.ª Divisione - n.º 11866 -

Nell'interesse dei terzi morali e di private persone di questa Provincia avanti diritti privilegiati sopra terreni già feudali, la S. M. P. P. P. chiede per privilegio a tutto il 31 Dicembre 1868, il termine stabilito dall'art.º 37 della legge 30 novembre 1845, n.º 2606 e della legge 29 dicembre 1866, n.º 3431, per la iscrizione dei privilegi e delle ipoteche non iscritte anteriormente al 1.º gennaio 1866.

Ai rappresentanti di alcune altre Province, dai quali identica domanda veniva non ha guari inoltrata a nome d'istituti di beneficenza e di opere pie, si ripose da questo ministero coll'avvertire che, mentre si concede tale preroga all'impresario e vicario della S. M. P. P. P. non ritennero il guardasigilli opportuno di farsi a processuare un atto di cui non appariva abbastanza giustificata la generale utilità, e che

3

per conseguenza agli interpellati, ma si è in-
tesa il richiamare l'attenzione del Parlamento
sulle ragioni dalle quali a loro avviso era
dimostrato il bisogno dell'insurrezione
A rendere vie più manifesto come a stu-
diero non convenga di assumere in pro-
fetto alcuna iniziativa, giova riflettere in-
tre che la preroga di per mesi già concessa
la seconda parte delle leggi sopra citate per
verso proposta e dal Senato approvata
unicamente a tutela dei diritti acquistati
dal demanio in virtù della Legge 3 luglio
1866 n. 3036, e che per deliberazione della
Camera elettiva venne detta preroga estesa agli
enti morali ed ai privati tutti, e che a
loro riguardo non concorre il motivo di
pubblica necessità che militava a favore del
demanio.

Non ostante sufficienti a far venire il
sopra dalla propria determinazione le irregola-
re particolari ed eccezionali di cui sono
nella nota segnata in margine, e che per
il demanio recare tutto ciò a conoscenza del
collega Onorevole rappresentanza provin-
ciale, affinché, qualora ritenga indispensa-
bile il provvedimento sopra indicato,
possa proporre direttamente al
Legislativo e mediante apposita
petizione.

GC


nessi in quella guisa bastimera migliore.

Firmato - Col Ministro Ghigliani

Per copia conforme

Il Segretario Capo della Prefettura
Mignone

Visto
Il Prefetto
G. J.





REGNO D'ITALIA

PREFETTURA

DELLA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DIVISIONE . . . SEZIONE

Protocollo %.

Riscontro al foglio dei

Num.

S'indichi nella risposta la Divisione, la Sezione, la data ed il Num. della presente

Copia

*Sp. Prefetto di Benevento =
Firenze add 10 giugno 1867 =
Ministero dell'Interno = Direzione
superiore di Amministrazione =
Dir. 5^a - Lett. 2^a - N. 54301
8456 3*

Oggetto

*Null'interpellazione che il sig. Sindaco
di S. Marco di Carate muoveva in ordine al me-
cio di seguire la spedizione del dritto di peraggio
a favore di quel Comune ed a carico dei debitori
delle corrispondenze predette sui latifondi demania-
li ed ex-fondati, ripromessa questo Ministero non
poter si fare a meno dall'osservare le disposizioni
transitorie del 30 novembre 1865 =*

*etel dare questa risposta avvertiva per lo
favente come interesse di esprimere soltanto
una sua avviso particolare, salvo al Comune di
provvedersi nei modi di legge come meglio avviso
di suo interesse. etel poteva di fatti rispondere
altrimenti il sottopetto, non trattandosi di una
questione amministrativa, ma di oggetto di
diritto civile per cui altre Autorità sono com-
petenti a risolvere le emergenti controversie.*

*Quella S. Ma. ritorna sulla materia e
mauthe arde che non pare applicabili al
caso le disposizioni del regio Decreto 30 novem-
bre, per istanza perche una decisione legislativa
sia promessa, o quanto meno si provveda in*

anche prima non' altra volta perogati i termini che sul comato N. Decreto erano fissati per l'adempimento delle formalità prescritte a proposito d'iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie.

Per verità è appai tardiva una tale istanza, non dovendosi ignorare che nello stesso ufficio quantà si la mole degli affari da cui è preoccupato il tribunale per potere disfogliarlo sopra oggetto d'interesse locale -

Ad ogni modo senza parmi a rinviare il merito e la opportunità della proposta, la quale parte, come dissi, dalla serchia delle attribuzioni amministrative, trasmettasi la rappresentanza della S. Ma al Ministero competente per quelle determinazioni che sarà più d'adottare -

Valga la presente di risposta al foglio contravvenuto
Firmato: Il Direttore Superiore del Catasto

Per copia conforme
Il Segretario Capo della Prefettura
Mignone

V. P.
Il Prefetto
Mignone



Provvedimento ~~per le~~ ^{per le} ~~privilegi e prerogative~~ ^{privilegi e prerogative} ~~ordinato~~
 del Re del 30 novembre 1865. ^{di} ¹⁸⁶⁵
 Squarci

progetto di legge
 presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
 nella tornata 14 giugno 1867.

nel dicembre dell'anno scorso il governo
 presentava al Parlamento un progetto di
 legge, col quale si terminava di un anno
 l'istituto dell'articolo 39 delle disposizioni
 transitorie per l'attuazione del nuovo codice
 civile emanato col R. Decreto del 30 novem-
 bre 1865, ed il termine fissato dalle leggi
 anteriori di cui è capo nell'articolo 41
 delle dette disposizioni, venivano proso-
 gati a tutto il giorno 30 giugno 1867 per
 le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi
 e delle ipoteche competenti alle corpo-
 razioni religiose ed agli altri enti col-
 letti di soppressione o di conversione del
 loro patrimonio dalla legge 7 luglio
 1866.

Limitando l'assoluta proroga alle iscrizio-
 ni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche
 già competenti alle dette persone morali,
 il governo intendeva di provvedere
 ad una necessità assoluta. Non per
 negligenza degli interpreti, ^{ovvero} ^{invece} ~~per~~
 inadempienza ^{in quanto} ai privilegi ed alle ipoteche anzidette, ~~ma~~
~~consequenza~~ ^{Le disposizioni} degli articoli
 39 e 41 delle disposizioni transitorie
 sul Codice Civile, ^{che} ^{inadempienza} ^{del} ^{giuris} ^{del} ~~giuris~~
 dopo l'abolizione, che chiamando il
 dominio dello Stato a succedere ^{come sopra} ~~esse~~
~~conseguenza~~ alle corporazioni ed agli altri
 enti morali colpiti dall'assoluta legge,

di prendere

0

e concedendo tutto l'anno 1868 per operare
la presa di possesso dei loro beni, avendo
posto il demanio medesimo nel ~~lo stato~~
impossibilità di procacciarsi gli elementi
indispensabili per far seguire nel territorio
entro le occorrenti iscrizioni e rinnovazioni.

Ma questa Camera, ritenendo che il bisogno
della proroga ~~imponeva~~ ^{imponeva} ~~generalmente~~
generalmente, ~~ha stimato~~ ^{ha stimato} opportuno di esten-
derla a tutte i privilegi e le ipoteche,
senza distinguere tra quelli competenti
agli enti colpiti dalla ~~legge~~ ^{legge} di
soppressione e conversione ^{7 luglio 1865} e quelli
competenti ad altri corpi morali
o ai privati. Il governo ~~non~~ ^{non} ~~aveva~~
~~avuto~~ ^{aveva} di accettare la proposta di

modifica, non solo per evitare di ~~impedire~~
che protrattandosi a lungo avrebbero potuto
frustrare i suoi intendimenti con danno
della ^{collezione} ~~amministrazione~~; ma anche per
che la modificazione stessa fondandosi
sopra una necessità creata dal ~~ricordo~~
~~inviolabile~~ ^{inviolabile} ~~del~~ ^{del} ~~re~~ ^{re} ~~dei~~ ^{dei} ~~regni~~ ^{regni},
e per ~~che~~ ^{che} ~~essa~~ ^{essa} ~~rispondeva~~ ^{rispondeva} ~~al~~ ^{al} ~~bisogno~~ ^{bisogno} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~modificazio-~~
ne ~~del~~ ^{del} ~~regno~~ ^{regno} ~~dei~~ ^{dei} ~~regni~~ ^{regni},
conferma ~~del~~ ^{del} ~~progetto~~ ^{progetto} ~~del~~ ^{del} ~~governo~~ ^{governo} ~~medesimo~~.

Per ~~che~~ ^{che} ~~essa~~ ^{essa} ~~quindi~~ ^{quindi} ~~approvata~~ ^{approvata} ~~e~~ ^e ~~pubblicata~~ ^{pubblicata}
la legge del 29 dicembre 1866, n. 345,
la quale ha prorogato ~~il~~ ^{il} ~~termine~~ ^{termine} ~~di~~ ^{di} ~~un~~ ^{un} ~~anno~~ ^{anno} ~~stabilito~~ ^{stabilito}
~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~cessazione~~ ^{cessazione} ~~dei~~ ^{dei} ~~privilegi~~ ^{privilegi} ~~e~~ ^e ~~delle~~ ^{delle} ~~ipoteche~~ ^{ipoteche}
della legge del 30 novembre 1865, per le iscrizioni e
rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche

la quale ha prorogato

indicali negli stessi articoli; ~~per~~
~~a tutto il 30 giugno 1867.~~ ~~per~~ ~~permanere~~
ha prorogato a tutto il detto giorno il termine
stabilito dalle leggi anteriori per la consegna
delle iscrizioni prese sotto l'impero
della medesima, qualora il detto termine
fosse per scadere dopo il 30 dicembre
1866 a tutto il 30 giugno 1867, salvo
però i diritti acquistati per termini
precedentemente scaduti.

Lavori

Era prima consunzione nel governo
che la concessa proroga di sei mesi sarebbe
stata sufficiente al demandò degli altri
interessi per operare le iscrizioni e
delle ^{di che si parla.} ~~esenzioni~~ ~~non~~ ~~potrebbe~~ ~~mai~~ ~~a~~ ~~seguito~~
delle informazioni date dalla amministrazione
non dipendente, e dei reclami presentati
da varie deputazioni provinciali nell'
interesse di corpi morali e di privati,
si venne a conoscere che un numero
ragguardevole di iscrizioni e esenzioni
non potendosi essere tuttora in fatto;
~~non potendosi~~ ~~non potendosi~~ ~~non potendosi~~ ~~non potendosi~~ ~~non potendosi~~
compiere nel corrente mese di giugno,
senza che ~~non potendosi~~ ~~non potendosi~~ ~~non potendosi~~
che dovessero ^{ottenere} ~~non potendosi~~ ~~non potendosi~~ ~~non potendosi~~ ~~non potendosi~~
legge.

il non fatto

richiesto peraltro di proporre al Parlamento la concessione di una seconda
proroga dei termini suddetti, lo rinvia
depprima perplesso; poiché non si può

di entrare nella pericolosa via delle successive proposte, a que-
costituiscono ^{proprio} un precedente non deve essere per conce-

+ un'opera finita;

derne altre, e finirebbe per retardare indipendentemente nel caso
speciale, la trasformazione del proprio al nuovo ordine giuridico
in materia di trascrizione e di pubblicità compiuta nel sistema

(che è il medesimo) ^{dal quale ritrattando =} ^{l'attende}
indefinitamen- ^{l'effetto} ^{che} ^{si} ^{trattando}
te i benefici ^{del} ^{credito} ^{fondario}
effetti che il ^{si} ^{trattando}
credito fondiario ^{si} ^{trattando}
s'attende dalla

ipotecario: ^{del} ^{quale} ^{ritrattando} ⁼ ^{l'attende}
~~l'effetto~~ ^{del} ^{credito} ^{fondario} ^{si} ^{trattando} ^{del} ^{nuovo}
dalla dipendente riforma ^{del} ^{nuovo}
legislazione.

et fronte però delle molte ^{e non per altro valutabili} ^{ed} ^{imprevedibili} ^{eventualità} che
potrebbero alterare ed anche stravolgere tutta l'economia della
legge 9, luglio 1866, capionando una grandissima incrinatura
nell'attorno dell'ape ecclesiastica e così nei mezzi di sostenere
le spese portate a carico dell'amministrazione del fondo per
il culto, o che la detta legge non fosse concepita e consi-
derando che, accordata la medesima per i privilegi e le
ipoteche competenti agli enti colpiti da quella legge, la
parità di trattamento vuole che la stessa legge sia giudi-
cata ai privilegi e alle ipoteche competenti ad altri per-
sone, ^{il} ^{quale} ^{ha} ^{per} ^{questo} ^{adesso} ^{il} ^{quale} ^{si} ^{presenta} ^{il} ^{quale}
schemma di legge, ^{il} ^{quale} ^{si} ^{presenta} ^{il} ^{quale}

~~Tramite~~ ^{mercedi} ^{il} ^{carminio}
anzidetti per pro-
visti a tutto
il corrente
anno, al quale

in ^{il} ^{quale} ^{si} ^{presenta} ^{il} ^{quale}
articolo 34 delle menzionate disposizioni transitorie per
regiare a ^{norma} ^{del} ^{nuovo} ^{codice} ^{ecclesiastico} ^{le} ^{ipoteche} ^{che}
dei privilegi e delle ipoteche, che secondo le leggi anteriori
furono iscritti senza determinazione di somma o senza
specifica designazione di beni.


Ho quindi fiducia che la Camera, apprezzando giuste
le ragioni di ^{urgente} ^{necessità} che raccomandano
l'adempimento del progetto di legge sotto posto alle mie delibe-
razioni, vorrà farlo prendere in esame e considerarlo
la sua approvazione.

Pire-

Progetto di legge

art. unico

I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogate al 30 giugno del corrente anno dalla legge 29 dicembre 1866 n. 3431, sono nuovamente prorogate a tutto l'anno 1869.



CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MOLINARI, GARAU, DEL RE, PANATTONI, CICARELLI, ALIPPI,
MUSSI, BIANCHERI avv., CORAPI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia
e giustizia, e dei culti.

nella tornata del 14 giugno 1867

Proroga del termine per le iscrizioni dei privilegi e ipoteche ordinate dal regio decreto 30 novembre 1865.

Tornata del 24 giugno 1867

SIGNORI! — I termini per le iscrizioni e per le rinnovazioni delle ipoteche e dei privilegi, ordinate dal regio decreto del 30 novembre 1865, essendo stati prorogati con la legge 30 novembre 1866, n° 3481, a tutto il 30 giugno 1867; è accaduto che le difficoltà, affacciate allora per la esecuzione del precitato regio decreto, siansi ripresentate anche adesso. E ciò non tanto, perchè in varie provincie, e fra le altre, nelle meridionali e nelle subalpine, sonosi incontrati praticamente ostacoli positivi; quanto anche perchè non ha potuto soddisfare alle prescrizioni della legge l'amministrazione demaniale, a cui si è recentemente devoluta una massa d'ipoteche e di privilegi, che essa ebbe appena il tempo di materialmente conoscere.

Per questi motivi, e perchè da varie autorità amministrative trasmettevansi calcate sollecitazioni, il Guardasigilli, nella tornata dei 14 giugno cadente, ha proposto un disegno di legge, tendente a nuovamente prorogare a tutto dicembre 1867 i termini già prorogati con la precitata legge dei 29 dicembre 1866.

La proposta del ministro è fondata sopra considerazioni che i poteri legislativi avevano concordemente adottate; e che, non essendo venute meno, meritano di essere accolte anche adesso. Così tutti i termini, prescritti dal regio decreto dei 30 novembre 1865, continueranno ad aver vita perdurante quest'anno 1867; e tanto a favore delle amministrazioni pubbliche, quanto degli enti morali e dei privati, in quel modo medesimo con cui erasi fatta la proroga antecedente.

Malgrado che siano venute in campo alcune avvertenze, la maggioranza della Commissione non ha creduto che debba estendersi la proroga dei termini al di là dell'epoca progettata dal guardasigilli: poichè si è condiviso il desiderio, che la importante materia dei privilegi e delle ipoteche entri in quel sistema normale ed uniforme che è voluto dall'interesse comune.

Peraltro taluni dei commissarii affacciarono e sostennero la proposta di estendere a tutto il 1868 il termine speciale che, di fronte ai terzi, era di già fissato a tutto il 1867 nell'articolo 38 del citato regio decreto dei 30 novembre 1865. Ma prevalse il partito di non complicare la questione: tanto più che, urgendo che la presente legge sia subito promulgata, ed abbia effetto alla fine del mese cadente, conveniva non scostarsi dalla proposta del Governo, e rendere più pronta anche l'approvazione del Senato.

Conseguentemente la vostra Commissione ha dato al sottoscritto l'onorevole incarico di presentare senza indugio alla Camera questa breve relazione, affinchè, per quanto dipende da lei, il presente progetto di legge sia incontanente approvato.

PANATTONI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati al 30 giugno del corrente anno dalla legge 29 dicembre 1866, n° 3431, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1867.

*Approvato nella seduta del 29. Giugno
1867.*

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico al qui contro.